

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2017
302/2017/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 5 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, in particolare, l'art.45;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas, recante "Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08" (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, recante “Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*” (di seguito, deliberazione 631/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/gas, recante “Avvio di ventitre procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas per l’accertamento di violazioni dell’obbligo di installazione di gruppi di misura caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione” (di seguito: deliberazione 542/2012/S/gas).

FATTO:

1. Ai sensi dell’articolo 11 della deliberazione ARG/gas 155/08, nel mese di luglio 2012 è stata effettuata la raccolta dei dati delle imprese distributrici, relativa, tra l’altro, alla tipologia dei gruppi di misura del gas naturale installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione in cui operano (raccolta dati “Telegestione gas”).
2. Dall’esame dei dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale, è emerso che alcune di esse, tra cui Consorzio Gestione Risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara S.r.l. (di seguito: COGERVAP o società), non hanno rispettato – con una percentuale di inadempienza superiore al 50% – l’obbligo di cui all’articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08, di mettere in servizio, al 29 febbraio 2012, per la totalità dei punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40, gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti stabiliti dalla medesima deliberazione.
3. Pertanto, con deliberazione 542/2012/S/gas, l’Autorità ha avviato, nei confronti delle predette imprese distributrici, tra cui COGERVAP, un procedimento per l’accertamento della violazione dell’articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08 e per l’adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi. In particolare, a COGERVAP, è stata contestata l’inadempienza all’obbligo in esame per una percentuale pari al 50%, ulteriore rispetto alla quota del 50% oggetto di sola penale.
4. Nel corso dell’istruttoria, la società ha depositato due note difensive (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 5582- 11 febbraio 2013 e con prot. Autorità 39697 - 13 dicembre 2013).
5. Con nota 2 febbraio 2016 (prot. Autorità 2954 – 2 febbraio 2016), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

6. Ai sensi dell'articolo 13, della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'articolo 9 della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento, acqua calda) ricevano, a prezzi concorrenziali, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
7. A tal fine l'Autorità ha adottato, con deliberazione ARG/gas 155/08, "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale".
8. L'articolo 10, comma 1, della deliberazione ARG/gas 155/08, prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura – ai sensi dell'articolo 52 della RTDG *"il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è (...) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti"* – metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, con riferimento ai punti di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, il predetto obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto per la totalità dei punti entro il 29 febbraio 2012.
9. La deliberazione ARG/gas 155/08 è stata superata dalla deliberazione 631/2013/R/gas, contenente modifiche ed integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas ovvero dei gruppi di misura del gas caratterizzati da requisiti funzionali minimi. Peraltro, l'articolo 10, comma 1, lett. a), della deliberazione 631/2013/R/gas, ha lasciato immutato il suddetto obbligo di mettere in servizio, presso la totalità dei punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, gruppi di misura conformi a determinati requisiti funzionali minimi.
10. Il combinato disposto dell'articolo 11, della deliberazione ARG/gas 155/08 e dell'articolo 52, della RTDG, pone, altresì, in capo alle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità, il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura messi in servizio ai sensi della richiamata deliberazione. Il secondo comma, del predetto articolo 11, prevede, transitoriamente, per l'anno 2012, che tali comunicazioni siano fatte entro il 31 luglio 2012.
11. In relazione al grado di assolvimento dell'obbligo di installazione di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, l'articolo 49, della RTDG, rubricato "Perequazione dei costi relativi al servizio di misura", stabilisce:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50%, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione;

- ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale.
- 12. Nel mese di luglio 2012 è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 155/08, la raccolta dati "Telegestione gas", in occasione della quale le imprese distributrici di gas naturale hanno comunicato, tra l'altro, per i gruppi di misura di classe maggiore di G40, il numero di quelli tradizionali non conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, nonché di quelli conformi, messi in servizio al 29 febbraio 2012.
- 13. Nell'ambito della predetta raccolta, COGERVAP ha comunicato che, su 8 punti di riconsegna con gruppo di misura di classe superiore a G40, al 29 febbraio 2012 non era stato messo in servizio alcun gruppo di misura conforme ai requisiti funzionali minimi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08; la percentuale di inadempienza della società risultava, pertanto, pari al 50%, oltre al 50% che dà luogo all'applicazione della sola penale.

Argomentazioni della società

- 14. Con le note depositate nel corso dell'istruttoria, la società, pur ammettendo la condotta contestata, ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento per le seguenti ragioni.
- 15. Il mancato rispetto dell'obbligo in esame sarebbe dipeso, anzitutto, da spese impreviste sostenute negli anni 2010 e 2011, dovute in parte al fatto che alcune delle località gestite sarebbero state interessate dal sisma che ha colpito l'Abruzzo. Secondariamente, anche le ridotte dimensioni della società avrebbero concorso a rendere difficoltosi gli investimenti necessari alla messa in servizio di gruppi di misura elettronici. In considerazione della predetta situazione economica, in data 7 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione della società avrebbe deliberato il ricorso al finanziamento bancario, ottenuto in data 16 maggio 2012. Successivamente sarebbero stati adeguati, entro il 30 settembre 2012, i gruppi di misura di classe maggiore di G40 non associati a processi industriali, mentre gli altri sarebbero stati adeguati entro il mese di febbraio 2013.
- 16. La società ha dedotto, altresì, che la condotta contestata non avrebbe cagionato danni ai clienti finali.
- 17. Infine, COGERVAP avrebbe provveduto ad adeguare, in data anteriore rispetto a quella stabilita dalla deliberazione ARG/gas 155/08, 6 gruppi di misura di classe uguale a G40.

Valutazione delle argomentazioni della società

- 18. Le predette argomentazioni non sono idonee ad escludere la responsabilità della società per l'illecito contestato.
- 19. Anzitutto, dai dati comunicati dalla stessa COGERVAP nell'ambito della raccolta dati "Telegestione gas", effettuata nel mese di luglio 2012, non risultano punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40 (oggetto della presente

contestazione) in alcuno dei Comuni serviti dall' esercente rientranti nell' elenco dei Comuni danneggiati dal sopra richiamato sisma (come individuati dal decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009).

20. Risultano inclusi nel predetto elenco due Comuni (Castel di Ieri e Castelvecchio Subequo) in cui COGERVAP serve punti di riconsegna con gruppi di misura di classe inferiore a G40 estranei al presente procedimento e per i quali l' esercente asserisce di avere sostenuto spese impreviste negli anni 2010 e 2011. La società non ha, peraltro, fornito, nel corso del procedimento, prova della consistenza di tali spese, né dei loro riflessi ai fini dell' assolvimento dell' obbligo in parola e, pertanto, tale circostanza non può essere valutata nemmeno ai fini della quantificazione della sanzione.
21. Le dedotte modeste dimensioni della società sono irrilevanti poiché lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale comporta, per tutti gli esercenti di qualsivoglia dimensione, l' obbligo di rispettare le disposizioni dettate dell' Autorità, se non altro per tutelare i clienti ad essi allacciati, che non possono essere discriminati rispetto agli altri in ragione della dimensione del loro distributore. Infine, ferma l' irrilevanza, ai fini dell' esclusione dell' illecito, delle asserite – ma non dimostrate – difficoltà economiche dell' esercente, il dedotto ricorso al finanziamento bancario risulta avvenuto con notevole ritardo: la delibera del Consiglio di Amministrazione, infatti, sarebbe stata assunta (7 dicembre 2011) a ridosso della scadenza del termine per l' adempimento dell' obbligo *de quo* (29 febbraio 2012).
22. Le circostanze relative alla messa in servizio di tutti i misuratori elettronici di classe maggiore di G40 e di 6 misuratori elettronici di classe uguale a G40 non fanno venire meno la violazione contestata, assumendo rilievo ai soli fini della quantificazione della sanzione.
23. La società, con nota 11 febbraio 2013 (prot. 5582), ha dimostrato che, per la totalità dei punti di riconsegna dotati di misuratore di classe superiore a G40 esistenti sulla rete di distribuzione del gas naturale al 29 febbraio 2012, la messa in servizio di gruppi di misura, conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, è stata completata a febbraio 2013. Non sussiste, pertanto, l' esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lett. b), della deliberazione di avvio del procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

24. L' articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall' agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell' agente;
 - d) condizioni economiche dell' agente.

25. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, COGERVAP non ha rispettato disposizioni volte a diffondere la telelettura e la telegestione nella distribuzione del gas naturale a garanzia di una migliore qualità della misurazione e del servizio. I misuratori elettronici, infatti, permettono la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili per ciascun utente della rete di trasporto (*grossista/shipper*) così da promuovere la concorrenza a vantaggio degli operatori più efficienti; sono il presupposto per l'emissione di fatture basate su consumi effettivi (anziché stimati); permettono ai clienti finali di conoscere immediatamente i propri consumi reali e dunque di indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo; consentono altresì di migliorare e velocizzare i servizi commerciali resi in occasione di subentri e volture e di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di gas ad un altro. Ciò rende evidente il danno agli utenti e ai clienti finali allacciati alla rete servita dall' esercente, i quali non hanno potuto godere, secondo la tempistica prevista dalla regolazione dell'Autorità, dei benefici apportati dall'innovazione tecnologica degli *smart meter* gas conformi ai minimi requisiti funzionali richiesti.
26. Assume rilievo la circostanza che, al 29 febbraio 2012, sugli 8 punti di riconsegna con gruppo di misura di classe superiore a G40, non fosse stato messo in servizio alcun gruppo di misura conforme ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08, con ciò realizzandosi la massima percentuale di inadempienza (pari al 50%, oltre la quota del 50% oggetto di penale).
27. In senso favorevole alla società, sia pure con minore rilievo, va considerato il modesto numero di clienti finali coinvolti nella violazione contestata.
28. Per quanto riguarda la durata della condotta contestata, assume rilievo la circostanza che, nel mese di febbraio 2013, COGERVAP abbia completato la messa in servizio – iniziata prima dell'avvio del presente procedimento – di gruppi di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, per tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40 sulla propria rete di distribuzione.
29. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante. La circostanza che COGERVAP abbia provveduto a mettere in servizio, entro il mese di febbraio 2013, gruppi di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, per tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40, con cessazione della violazione, è già stata valorizzata sotto il profilo della gravità e, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della deliberazione 243/2012/E/com, uno stesso fatto può essere valutato una sola volta.
30. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, COGERVAP non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Sotto tale profilo assume, altresì, rilievo la circostanza che la società abbia dimostrato di avere messo in servizio la totalità (6) dei gruppi di misura elettronici di classe uguale a G40 tra giugno 2012 e settembre 2012 e, dunque, in anticipo rispetto alle scadenze

previste dall'allora vigente articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08 (100% entro il 31 dicembre 2014).

31. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato rilevante, realizzato nell'anno 2011 da COGERVAP, è pari a euro 1.180.000,00 (unmilione centottantamila/00).
32. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 4.300 (quattromilatrecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Consorzio Gestione Risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara S.r.l., dell'articolo 10, comma 1, lett. a), della deliberazione ARG/gas 155/08;
2. di irrogare, a Consorzio Gestione Risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20 lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 4.300 (quattromilatrecento/00);
3. di ordinare, a Consorzio Gestione Risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara S.r.l., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Consorzio Gestione Risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, nonché, via mail, all'indirizzo riscossione@autorita.energia.it;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Consorzio Gestione Risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara S.r.l., via Roma 2, 67030 Vittorito (AQ) e all'indirizzo cogervap@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni